

LA NUOVA DISCIPLINA DEL RICORSO PER CASSAZIONE

Il c.d. filtro di ammissibilità del ricorso

A parte l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 385 c.p.c. (art. 46, co. 20), la riforma ha introdotto molte modifiche al ricorso per cassazione, tutte con l'art. 47, della legge n. 69/09: che procede modificando le disposizioni del codice di rito in maniera disordinata. Ciò lascia intendere il travagliato iter parlamentare seguito dalla novella.

Nella sua versione originale, infatti, la riforma avrebbe dovuto introdurre il c.d. "filtro di ammissibilità al ricorso per cassazione". Ma, probabilmente per le difficoltà incontrate nel superare la sicura illegittimità della disposizione, per violazione dell'art. 111 della Costituzione (contro le sentenze è ammesso sempre il ricorso in cassazione), ciò non è stato.

Non può non lamentarsi l'imperfezione della normativa. In particolare, oltre al citato disordine nel procedere, l'art. 47 legge n. 69/09 inserisce il nuovo art. 360 bis c.p.c. che presenta un errore di formulazione evidente che ne impedisce una lineare interpretazione.

Testualmente: "Il ricorso è inammissibile: 1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa.". Pare evidente che si è erroneamente mantenuta la dicitura "per confermare o" che, invece, è palesemente superflua e avrebbe dovuto essere soppressa. Inoltre vi è la sostituzione integrale del testo dell'art. 380 bis c.p.c., senza preoccuparsi di adeguare i rinvii espressi a tale disposizione contenuti nel successivo art. 380 ter, né di chiarire quali parti della nuova disposizione siano applicabili per la decisione sull'inammissibilità del ricorso e quali per la decisione in camera di consiglio.

Analizzando dettagliatamente la riforma, poniamo attenzione innanzi tutto sulla novità introdotta con l'abrogazione dell'art. 366 bis c.p.c., che imponeva, a pena di inammissibilità, che ciascun motivo di ricorso per cassazione (diverso da quello relativo al vizio della motivazione) si dovesse concludere "con la formulazione di un quesito di diritto".

Tale abrogazione è stata salutata con favore dagli avvocati, che hanno sempre ritenuto la norma in questione uno strumento per dichiarare inammissibili la maggior parte dei ricorsi.

La riforma, come detto, ha eliminato tale "discrezionalità" e, pertanto, la S.C. potrà dichiarare l'inammissibilità del ricorso soltanto ed alternativamente quando:

- il provvedimento impugnato è conforme alla giurisprudenza della Corte e i motivi di impugnazione non offrono argomenti idonei a mutarne l'orientamento;
- è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

Cercando di operare una interpretazione corretta, eliminando il termine “confermare o” si ottiene il risultato sostanziale della riforma che consiste nel consentire una definizione “facilitata” del ricorso, attraverso l’immediata dichiarazione d’inammissibilità del medesimo, anziché il suo rigetto per infondatezza.

Anche l’altro caso di inammissibilità (volendo superare la lettera della norma che porterebbe ad interrogarsi sul fantomatico rapporto esistente tra i vizi della sentenza e del procedimento e i principi del giusto processo) può essere inteso nel senso che la S.C. potrà/dovrà dichiarare l’inammissibilità del ricorso, qualora ritenga che questo, fondato sulla violazione del n. 4 dell’art. 360 c.p.c. (per nullità della sentenza o del procedimento), sia manifestamente infondato.

Sotto l’aspetto ordinamentale e procedimentale, l’articolo 47, co. 2, della legge n. 69/2009 modifica l’ordinamento giudiziario inserendo un nuovo art. 67-bis, che prevede la costituzione in seno alla Corte di cassazione di una nuova sezione, composta di cinque membri (anche la legge tace) appartenenti a tutte le sezioni, di volta in volta costituita probabilmente sulla base delle materie portate all’esame.

Ai sensi del nuovo comma 1, dell’art. 376 c.p.c., la predetta sezione non è investita della valutazione di ammissibilità di tutte le cause. Difatti, come si ricava dallo schema slide p.15, ricevuto il ricorso, il primo presidente della Corte di cassazione può alternativamente assegnarlo alle Sezioni unite ovvero alla nuova sezione per la decisione sull’ammissibilità del ricorso.

Va evidenziato che i ricorsi sono assegnati alle S.U. quando la decisione impugnata è resa dal C. di Stato o dalla corte dei conti, quando è stata proposta una questione di giurisdizione su cui le S.U. non si siano già pronunciate, quando il ricorso presenti una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, quando il ricorso presenti una questione di particolare importanza.

In osservanza della disposizione in tema di impugnazioni di cui all’articolo 335 c.p.c., saranno assegnati alla medesima sezione sia il ricorso principale sia gli eventuali ricorsi incidentali proposti avverso il medesimo provvedimento per permettere che siano decisi nello stesso processo.

Investita del ricorso, la nuova sezione a composizione variabile provvede a verificare la sussistenza dei presupposti per definire l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 375, nn. 1) o 5), e cioè:

- dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto anche per mancanza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c;
- accoglie o rigetta il ricorso principale e quello incidentale eventualmente proposto per manifesta fondatezza o infondatezza.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 376, co. 1, e 380 bis, co. 1, il procedimento avanti alla sezione è estremamente variabile.

Solo nel caso in cui il relatore reputi possibile definire il giudizio ai sensi dei citati nn. 1) o 5), deve instaurarsi il contraddittorio e svolgersi il procedimento nelle forme del procedimento in camera di consiglio.

Quando invece non fosse possibile giungere alla predetta conclusione “accelerata” del giudizio di legittimità, la sezione, senza aver esplicitato alcuna attività nel contraddittorio, rimette gli atti al primo presidente che dovrà assegnare il ricorso alle sezioni semplici.

La decisione in camera di consiglio si svolge con le scansioni che seguono:

1- il Presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte;

2- almeno 20 giorni prima della data stabilita per l’adunanza, il decreto e la relazione sono comunicati al Pm e notificati agli avvocati;

3- non oltre cinque giorni prima, il Pm e gli avvocati possono, rispettivamente, presentare conclusioni scritte e memorie, con l’eventuale richiesta di essere sentiti, se compaiono.

In sede di deliberazione la nuova sezione, di cui agli articoli 376, co 1, c.p.c. e 67-bis dell’ordinamento giudiziario, decide sempre, ex articolo 375, con ordinanza, ma, questa può, alternativamente o definire il giudizio con la dichiarazione di inammissibilità o di manifesta infondatezza o fondatezza; o, in caso opposto, rimettere la causa al primo presidente che provvede all’assegnazione alle sezioni semplici.

In riferimento a questa ultima ipotesi va evidenziato che il primo presidente, specie se abbia ricevuto tale indicazione dalla sezione sull’ammissibilità, può sempre assegnare la causa alle sezioni unite.

Ciò emerge anche dalle previsioni dell’art. 374, co. 3, c.p.c. che consente alla sezione semplice di rimettere alle S.U. la decisione del ricorso, con ordinanza motivata, tutte le volte che non condivide il principio di diritto enunciato appunto dalle S.U..

Va segnalato che la valutazione compiuta dalla nuova sezione, ove non abbia definito il giudizio, non appare idonea a spiegare alcuna efficacia preclusiva per la sezione semplice o per le S.U. (il fatto che la sezione abbia escluso la possibilità di decidere il ricorso ex art. 375 nn. 1 e 5, non preclude che la sezione cui il ricorso sia stato successivamente assegnato, definisca il giudizio in applicazione dei medesimi nn. 1 e 5 cit.).

Per concludere va sottolineato che, ai sensi dell’articolo 58, co. 5, della legge n. 69/2009, tutte le riforme di cui all’articolo 47 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione sia stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della riforma, cioè in particolare, dopo il 4 luglio 2009.

In particolare, pertanto, deve ricordarsi:

-che il requisito del quesito di diritto ex art. 366-bis c.p.c., continuerà a essere prescritto per l'impugnazione con il ricorso per cassazione di tutti i provvedimenti pronunciati anteriormente a tale data;

-che la nuova sezione per la decisione sull'inammissibilità del ricorso e il relativo procedimento potranno trovare applicazione soltanto per l'impugnazione dei provvedimenti venuti a esistenza posteriormente a tale data.

Come emerge dalla rapida ricognizione della nuova disciplina del giudizio di legittimità, la riforma in esame non ha introdotto un vero filtro di ammissibilità, ma si è limitata a potenziare e a dare un riconoscimento giuridico all'organizzazione interna già esistente in seno alla Corte di cassazione.

Va evidenziato che l'inammissibilità indicata al n. 1 dell'art. 360 bis c.p.c. pare giustificata dal tentativo di ridurre i ricorsi alle sole questioni nuove, stabilendo una sorta di immutabilità della c.d. giurisprudenza costante qualora il ricorso non contenga la formulazione di motivi tali da rendere necessaria una nuova pronuncia della Corte: principio pericoloso che potrebbe comportare un appiattimento su questioni errate o non compiutamente approfondite.